

Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

**REGOLAMENTO PER LAVORI
IN ECONOMIA,
AI SENSI DELL'ART. 125
DEL D. LGS. 12.04.2006 N. 163 E S.M.I.**

Approvato con deliberazione n. 45 del 26.02.2016

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento*
- Art. 2 – Forme della procedura in economia*
- Art. 3 – Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori*
- Art. 4 – Tipologie di lavori eseguibili in economia*
- Art. 5 – Avvio del procedimento e determinazione a contrarre*
- Art. 6 – Modalità di affidamento*
- Art. 7 – Procedura di affidamento*
- Art. 8 – Requisiti dell'affidatario*
- Art. 9 – Scelta del contraente*
- Art. 10 – Obblighi relativi alla regolarità contributiva e tracciabilità' dei flussi finanziari*
- Art. 11 – Garanzie*
- Art. 12 – Forma del contratto*
- Art. 13 – Contabilizzazione dei lavori*
- Art. 14 – Nuovi prezzi non contemplati nel contratto*
- Art. 15 – Perizie suppletive e di variante*
- Art. 16 – Verifica e regolare esecuzione dei lavori*
- Art. 17 – Pagamenti*
- Art. 18 – Inadempimenti*
- Art. 19 – Subappalto*
- Art. 20 – Tutela dei dati personali*
- Art. 21 – Disposizioni per i servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria*
- Art. 22 – Norme in materia di prevenzione della corruzione*
- Art. 23 – Prezziario Regionale*
- Art. 24 – Entrata in vigore e norme transitorie*

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione dei lavori di questa Azienda e per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria con il sistema in economia, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni del "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito chiamato "Codice dei Contratti" (articolo 125 D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.), nonché del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice, di seguito chiamato "Regolamento attuativo" (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., articoli 173-177 e art. 267 comma 10), tenuto conto anche della Legge Regionale 14/2002 e s.m.i. "Disciplina organica dei lavori pubblici".
2. Per i contratti definiti misti aventi per oggetto lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; si applica la disciplina prevista dall'articolo 14 del Codice dei Contratti.
3. Il ricorso alle procedure in economia deve rispondere ai criteri di economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
4. Tutti gli importi del presente regolamento si intendono al netto dell'IVA.
5. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente Regolamento.

Art. 2 – Forme della procedura in economia

- 1) I lavori in economia possono essere eseguiti secondo quanto disposto dall'art. 125 del Codice:
 - in amministrazione diretta
 - per cottimo fiduciario
 - con sistema misto, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 3 - Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori

1. Per ciascun lavoro è individuato un Responsabile del Procedimento e un Direttore dei Lavori ai sensi del vigente "Regolamento interno per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante, ai sensi dell'art. 11 L.R. 14/2002".
2. I due incarichi possono essere affidati alla medesima persona.
3. I nominativi del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei lavori devono essere indicati nel provvedimento di affidamento dei lavori.

Art. 4 – Tipologie di lavori eseguibili in economia

1. Come previsto dall'articolo 125 del Codice dei Contratti, si possono eseguire in economia per cottimo fiduciario con affidamento a terzi, mediante procedura negoziata, i lavori il cui corrispettivo non superi l'importo di euro 200.000, che rientrino in una delle seguenti tipologie:
 - a. manutenzione anche straordinaria o riparazione di opere e/o impianti di proprietà o in uso all'Azienda Ospedaliera. Rientrano nella presente fattispecie i lavori di restauro, risanamento conservativo, manutenzione, adattamenti e riparazione di beni patrimoniali o in uso all'Azienda Ospedaliera, con relativi impianti, arredi, attrezzature, accessori e pertinenze;
 - b. manutenzione ed interventi per strade ed aree verdi di competenza;
 - c. interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro e salvaguardia della pubblica incolumità;
 - d. lavori necessari per la compilazione dei progetti;
 - e. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o scioglimento del contratto o in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - f. lavori per i quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di gara e non possa esserne differita l'esecuzione.

2. Eventuali costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei Contratti, concorrono alla determinazione del suddetto limite di euro 200.000.
3. Il limite di cui al comma 1 è automaticamente adeguato in relazione alla revisione periodica delle soglie prevista all'articolo 248 del Codice dei Contratti.
4. L'affidamento di lavori al di fuori di una delle ipotesi sopra previste, ma che possano comunque rientrare nell'ambito delle categorie generali dei lavori eseguibili mediante cottimo fiduciario previste dalla normativa vigente, dovrà essere adeguatamente motivato nel provvedimento di affidamento.
5. Qualora nei progetti per lavori o opere pubbliche, regolarmente approvati e finanziati, siano previsti nell'ambito delle somme a disposizione lavori da eseguirsi in economia, a loro si applicano le norme del presente Regolamento. L'approvazione del progetto ricomprende implicitamente anche l'approvazione del lavoro in economia.

Art. 5 - Avvio del procedimento e determinazione a contrarre

1. L'Azienda manifesta la propria volontà di stipulare un contratto col sistema semplificato in economia tramite cottimo fiduciario, attraverso la determinazione a contrarre, al fine di assolvere agli obblighi di trasparenza e di dare pubblicità alla procedura per favorire la presentazione di candidature da parte di imprese potenzialmente interessate.
2. La determinazione a contrarre indica:
 - a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto;
 - c) la forma del contratto;
 - d) le clausole ritenute essenziali;
 - e) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;
 - f) il valore economico presunto;
 - g) i fondi con cui far fronte alla spesa.
3. La determinazione a contrarre non è necessaria nei seguenti casi:
 - a) lavori di importo a base di gara fino a € 40.000;
 - b) in tutti i casi di ricorso all'affidamento diretto previsti dal presente Regolamento.
4. I progetti di lavori da eseguire in economia con cottimo fiduciario sono corredati dalla seguente documentazione, qualora strettamente indispensabile, nel rispetto del principio di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti:
 - a. l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c. le condizioni di esecuzione;
 - d. il termine di ultimazione dei lavori;
 - e. le modalità di pagamento;
 - f. le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno.
5. Il progetto viene approvato dal Responsabile del procedimento e dal Direttore della Struttura competente. L'atto di approvazione indica il quadro economico della spesa, dal quale risultano l'importo dei lavori e gli eventuali oneri della sicurezza, l'I.V.A., le eventuali spese tecniche e l'importo da riconoscere come incentivo al Responsabile del procedimento e ai suoi collaboratori, secondo le disposizioni di legge e regolamentari.
6. L'affidamento di lavori in economia è soggetto alle disposizioni del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro approvato con Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. In presenza di rischi da interferenze, nel caso in cui vi siano contatti fra organizzazioni di lavoro diverse in grado di generare pericoli produttivi di rischi per i lavoratori, dovrà essere predisposto il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali), reso obbligatorio dall'articolo 26 del testo unico sopra richiamato, fatti salvi i casi in cui è necessaria la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento previsto dall'art. 100 del testo unico.

Art. 6 – Modalità di affidamento

1. Per lavori di importo pari o superiore a 40 mila euro e fino a 200 mila euro, l'affidamento di lavori in economia mediante cottimo fiduciario ha luogo nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa indagine di mercato con consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati dal Responsabile del Procedimento con ogni mezzo idoneo allo scopo, dando preventiva pubblicità all'intenzione di affidare il contratto mediante determina a contrarre pubblicata sul sito internet dell'Azienda. L'indagine di mercato, in ragione dell'interesse meramente locale dell'intervento, può essere espletata fra le imprese iscritte presso le camere di commercio e artigianato prossime all'Istituto, ovvero dall'elenco delle imprese qualificate presso il sito ANAC prossime all'Istituto o tramite elenco di operatori economici predisposto dall'Istituto sulla base di manifestazioni di interesse. Va rispettato il principio di rotazione. Non è ammesso invitare alla sola procedura successiva le imprese che nel corso del medesimo anno solare si siano aggiudicate lavori in economia per importi fino a euro 200.000.
2. Per lavori di importo inferiore a 40 mila euro, è consentito, purché motivato, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, sempre che l'affidamento avvenga a favore di un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del Codice dei Contratti e nel rispetto del principio di rotazione.
3. L'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento ad un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del Codice dei Contratti è altresì consentito nei seguenti casi:
 - a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
 - b) quando si tratti di interventi d'urgenza e di somma urgenza, connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità;
4. I motivi che giustificano il ricorso all'affidamento diretto dovranno essere esplicitati dal Responsabile del Procedimento all'atto dell'affidamento dei lavori.
5. Il principio di rotazione ed il divieto di interpello reiterato del medesimo soggetto si applicano per quanto possibile anche nei casi di affidamento diretto.

Art. 7 - Procedura di affidamento

1. Al di fuori dei casi in cui è consentito l'affidamento diretto, il Responsabile del procedimento richiede idoneo preventivo e procede ad invitare contemporaneamente gli operatori economici selezionati.
2. La lettera d'invito deve riportare:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche, l'importo previsto e il codice identificativo gara CIG;
 - b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
 - c) il termine di presentazione delle offerte;
 - d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h) data, ora e luogo di apertura offerte in seduta pubblica;
 - i) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;

- j) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice dei Contratti e del regolamento;
 - k) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
 - l) l'indicazione dei termini di pagamento;
 - m) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
 - n) Il nominativo ed i riferimenti del responsabile del procedimento
3. La lettera di invito può essere inoltrata con il mezzo ritenuto più idoneo, anche mediante ricorso alla posta elettronica certificata (PEC).
 4. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il Responsabile del procedimento predispose un foglio d'oneri e condizioni, al quale la lettera di invito deve fare rinvio esplicito e che deve essere disponibile per tutti gli operatori economici invitati.
 5. Quando è possibile, il Responsabile del procedimento redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.
 6. Le offerte/preventivi dovranno pervenire con le modalità specificate nella lettera d'invito, entro un termine non inferiore, di norma e salvo casi d'urgenza, a 7 giorni dalla data di trasmissione della stessa.
 7. Per lavori di importo inferiore ad euro 40.000, la richiesta di offerta/preventivo potrà avvenire oltre che in forma scritta, anche telefonicamente, comunicando quanto ritenuto necessario per definire l'intervento da eseguire e le principali obbligazioni contrattuali.
 8. Le offerte devono pervenire, di norma, in busta chiusa, con modalità, da stabilirsi nella lettera d'invito, che ne garantiscano la segretezza. In casi di urgenza o di lavori di importo inferiore ad euro 40.000 l'invio dell'offerta può essere richiesta con altra modalità di trasmissione (es. PEC, fax, e-mail).

Art. 8 - Requisiti dell'affidatario

1. Agli operatori economici è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale indicati all'art. 38 del Codice dei Contratti e i seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
 - a) nel caso di importo a base di gara fino a euro 150.000 i requisiti previsti dall'art. 90, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
 - b) per importi superiori a euro 150.000 i requisiti di cui all'art. 40 del Codice dei contratti.
2. Oltre all'offerta e all'eventuale documentazione tecnica, deve essere chiesta ai concorrenti una dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale gli stessi attestano il possesso dei requisiti generali e di qualificazione richiesti nella lettera d'invito in relazione alla tipologia della prestazione; di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dagli appalti; di impegnarsi a presentare, a richiesta dell'Azienda, la documentazione che comprovi quanto dichiarato; di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi; di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dei lavori. Per contratti di importo superiore a 40.000 euro è obbligatoria la verifica del possesso dei requisiti da parte dell'Azienda nei confronti dell'affidatario. Per contratti di importo fino a 40.000 euro è sufficiente l'autocertificazione di possesso dei requisiti da parte dell'affidatario, fermo restando che l'Azienda può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dallo stesso dichiarati.
3. Per gli operatori stabiliti in Stati e Paesi diversi dall'Italia si applicano le disposizioni dell'articolo 47 del Codice dei Contratti.

Art. 9 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata su elementi e parametri preventivamente definiti nella stessa lettera invito;
 - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

Fermo restando la discrezionalità dell'Istituto nella scelta di uno dei due modi sopra elencati, la LR n.14/2002 indica di evitare preferibilmente l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in presenza di appalti di non particolare complessità (per esempio lavori di natura meramente manutentiva) ovvero quando gli interventi hanno valore economico modesto.

2. Nel caso di affidamento diretto il criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso a seguito di negoziazione con il soggetto individuato. Il Responsabile del procedimento deve dare atto della congruità dei prezzi di appalto.
3. Quando l'individuazione della migliore offerta avviene con il criterio del prezzo più basso, le buste contenenti le offerte sono aperte, di norma in seduta pubblica, dal Responsabile del procedimento o altro funzionario delegato dal Direttore della Struttura competente, con l'assistenza, in qualità di testimoni, di due dipendenti di cui uno con funzioni di verbalizzante. Le offerte sono controfirmate dal Responsabile del procedimento o delegato e dai due testimoni.
4. Quando l'individuazione della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di prestazioni particolarmente complesse o di particolare importanza la valutazione delle offerte è di norma demandata ad una Commissione giudicatrice. La Commissione è nominata dal Direttore della Struttura competente ad effettuare la scelta dell'affidatario del contratto, successivamente al termine ultimo per la ricezione delle offerte, questi o altro dirigente della medesima Struttura da lui delegato svolge le funzioni di presidente. La Commissione Giudicatrice deve essere costituita da un numero pari a tre o cinque componenti, aventi specifiche competenze relativamente alle prestazioni del contratto da aggiudicare. A carico dei commissari non devono sussistere le cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 84, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei Contratti.
5. Per l'offerta economicamente più vantaggiosa elementi di riferimento per la determinazione dei parametri di valutazione e ponderazione delle offerte, con i relativi criteri motivazionali, variabili a seconda della natura della prestazione, sono: prezzo, termine di esecuzione o consegna, qualità (certificazione), qualità ambientale (certificazione – registrazione ambientale), caratteristiche estetico funzionali, valore o merito tecnico.
6. Qualora sia stata istituita la commissione di cui al precedente comma 4, la seduta per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, è pubblica. Dichiarati i concorrenti ammessi alla procedura, sempre in seduta pubblica, si procede al riscontro della documentazione pervenuta, costituente l'offerta tecnica. La seduta, o le sedute, per la valutazione delle offerte tecniche si svolgono in forma riservata. Successivamente, in seduta pubblica il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procede all'apertura e lettura dell'offerta economica. Per ogni seduta la Commissione trascrive le operazioni effettuate redigendo apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da tutti i commissari.
7. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale di gara deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.
8. Prima di addivenire alla conclusione del contratto è sempre possibile procedere ad una ulteriore negoziazione migliorativa con l'operatore economico selezionato.
9. In caso di affidamento diretto, l'accertamento della congruità dei prezzi offerti è effettuato da parte del Responsabile del procedimento attraverso idonei strumenti di valutazione dei prezzi correnti.
10. La conclusione della procedura di affidamento avviene, di regola, a seconda delle fasce d'importo di aggiudicazione, con le seguenti modalità:

- a) per lavori di importo fino a euro 40.000 tramite ordinativo di spesa recante la firma del RUP e del dirigente responsabile della struttura competente secondo le attribuzioni dell'Atto Aziendale;
 - b) per lavori superiori a euro 40.000 con determinazione del Responsabile della struttura competente su proposta del RUP; con il medesimo atto viene approvato il/i verbale/i di gara.
11. Il Responsabile del procedimento comunica l'aggiudicazione definitiva e l'esclusione dall'aggiudicazione, nel termine di cinque giorni dalla data di adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del Codice e con le modalità da esso previste
12. Il Responsabile del procedimento o le altre figure preposte allo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento devono assicurare la segretezza dell'elenco degli operatori economici invitati alla gara sino al termine previsto per il ricevimento dell'offerta.

Art. 10 - Obblighi relativi alla regolarità contributiva e tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità deve essere acquisito d'ufficio.
2. Per i contratti fino a 40.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p) (assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. In tali casi, il DURC viene acquisito d'ufficio in sede di liquidazione del prezzo.
3. Trova inoltre applicazione negli affidamenti in economia la normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'articolo 3 della legge 13.08.2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie).

Art. 11 - Garanzie

1. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, i soggetti invitati alle gare per l'affidamento del cottimo fiduciario sono esonerate dal prestare la cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice dei Contratti, che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.
2. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro i soggetti affidatari sono esonerati dal prestare cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del Codice dei Contratti. Per importi pari o superiori a 40.000 euro e nei casi di espressa previsione, anche per importi inferiori, trova applicazione la disciplina dell'articolo 113 del Codice dei Contratti.
3. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento per i lavori affidati ai sensi del presente Regolamento, i soggetti affidatari sono esonerati dall'obbligo di stipulare la polizza assicurativa specifica contro i rischi di esecuzione e con garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice dei Contratti.

Art. 12 - Forma del contratto

1. Il contratto può essere stipulato mediante scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere a mezzo PEC con cui l'Azienda dispone l'affidamento dei lavori a fronte dell'offerta dell'affidatario.
2. Per importi inferiori ad euro 40.000 il contratto può consistere nell'emissione di ordini/richieste di intervento.
3. Tutte le spese di contratto e l'imposta di bollo sono a carico dell'affidatario.

Art. 13 - Contabilizzazione dei lavori

1. I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del direttore dei lavori con possibilità di ricorso a forme di contabilizzazione semplificate a discrezione del Responsabile del Procedimento che permettano comunque di rilevare i lavori eseguiti ed il/i prezzo/i applicato/i.

Art. 14 - Nuovi prezzi non contemplati nel contratto

1. Qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

Art. 15 - Perizie suppletive e di variante

1. Le perizie suppletive e/o di variante ai lavori in economia sono ammesse nei soli casi previsti dall'art. 27 della L.R. 14/2002 e s.m.i. e dall'art. 93 del D.P.G.R 0165/Pres. del 05.06.2003.
2. In tal caso, se persona diversa dal Responsabile del procedimento, il Direttore lavori sottoporrà al Responsabile del Procedimento una relazione in ordine:
 - a. alla variante proposta;
 - b. ai motivi e cause che ne hanno determinato la necessità/opportunità;
 - c. all'eventuale importo di spesa aggiuntivo.
3. Le perizie sono approvate dal Responsabile del Procedimento e dal Responsabile della Struttura competente per la spesa secondo le attribuzioni dell'Atto Aziendale.
4. In nessun caso la spesa complessiva dei lavori potrà superare il limite di 200.000 euro.

Art. 16 - Verifica e regolare esecuzione dei lavori

1. Per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, la regolare esecuzione può essere attestata mediante apposizione, a lavori finiti, da parte del direttore dei lavori del visto direttamente sulla fattura emessa dall'operatore economico esecutore.
2. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro, la regolare esecuzione dei lavori è attestata dal certificato di regolare esecuzione sottoscritto entro 30 giorni, o diverso termine espressamente previsto dal contratto, dall'ultimazione dei lavori dal direttore dei lavori e dal legale rappresentante dell'operatore economico che ha eseguito i lavori.

Art. 17 - Pagamenti

1. I pagamenti relativi agli affidamenti in economia sono disposti dal Responsabile del Procedimento nei termini di contratto, non oltre 60 giorni, previo accertamento della regolare esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 16. Il termine di pagamento decorre dal ricevimento della fattura.

Art. 18 - Inadempimenti

1. Qualora l'esecutore non adempia agli obblighi derivanti dal contratto, il Responsabile del procedimento, con il supporto del direttore dei lavori, si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 (transazione) e 240 (accordo bonario) del Codice dei Contratti.

Articolo 19 - Subappalto

- 1 E' fatto espresso divieto all'affidatario di subappaltare a terzi l'esecuzione di tutta o parte dei lavori senza l'autorizzazione scritta dell'Azienda e comunque oltre i limiti consentiti dall'articolo 118 del Codice dei Contratti. In difetto il contratto si risolve di diritto.
- 2 L'intenzione di avvalersi del subappalto deve essere esplicitato dall'offerente nell'offerta.

Art. 20 - Tutela dei dati personali

- 1 L'Azienda garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché delle dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 21 - Disposizioni per i servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria

- 1 Per servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria si intendono:
 - a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice dei Contratti, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, alla direzione dei lavori, al collaudo di cui all'articolo 91 del Codice dei Contratti;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice dei Contratti;
 - c) le attività di supporto al Responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice dei Contratti;
 - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, collaudi statici e tecnico-amministrativi, rilievi, frazionamenti, accatastamenti, ecc.).
- 2 Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei Contratti, e della L.R. n. 14/2002, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a 20.000 euro possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo individuato dal Responsabile del procedimento prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi. La stazione appaltante rispetta il principio di rotazione allorché al medesimo operatore affida un unico incarico per un importo, nel corso dell'anno solare, inferiore a Euro 20.000. Il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare il servizio, sulla base della specificità dell'opera.
- 3 I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 20.000 euro e inferiore a 100.000 euro sono affidati, mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei come previsto dal presente regolamento, col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con parametri di qualità valutata riferibili alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:
 - a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare;
 - b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
 - 1) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal Responsabile del procedimento nella lettera di invito;
 - 2) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
- 4 Il Responsabile del procedimento può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

- 5 Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento.

Art. 22 – Norme in materia di prevenzione della corruzione

- 1 I collaboratori delle imprese esecutrici di lavori in favore dell'amministrazione sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16/4/2013, n. 62 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano approvato con Deliberazione n. 25 del 23.01.2014. Sono in particolare tenuti all'astensione in ipotesi di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 cit.
- 2 Le imprese concorrenti devono sottoscrivere il patto di integrità adottato dall'Azienda e presente tra i documenti di gara. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale del soggetto concorrente comporta l'esclusione automatica dalla gara.

Art. 23 – Prezziario Regionale

- 1 Il prezziario regionale costituisce il punto di riferimento per la qualificazione dei lavori di rilievo regionale e locale, come strumento di rilevazione della congruità dei prezzi e di fondamentale e imprescindibile orientamento.

Art. 24 - Entrata in vigore e norme transitorie

- 1 Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo aziendale on line e resta permanentemente pubblicato sul sito internet aziendale.
- 2 Per quanto non previsto dal vigente regolamento si fa rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale.
- 3 Le procedure avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono proseguendo l'applicazione del precedente regolamento.